



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 19 del 30/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito con sessione **ORDINARIA** di seduta pubblica in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 21:07, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
BRAUNER FRANCO	Presente
MINARI MARCELLO	Presente
ROSSI LORENZA	Presente
BINELLI MARTINA	Presente
PEZZANI ANDREA	Presente
ISOLA PAOLO	Presente
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Assente
ROSI MASSIMO	Presente
BRUSAMONTI GIUSEPPE	Presente
SAVINELLI PAOLO	Presente
LUSIGNANI SARA	Presente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
ROSSINI ELENA	Presente
Totale Presenti	16
Totale Assenti	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEZZANI ANDREA – nella sua qualità di CONSIGLIERE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Brauner Franco, Binelli Martina, Rossini Elena.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare per le entrate degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24.12.2012;

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1, in particolare i commi dal 707 al 718;
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha confermato per l'anno 2015 la struttura dei tributi comunali nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016 ("Legge di bilancio 2017") che all'articolo unico comma 42, lett. a), ha disposto la proroga, anche per l'anno 2017, del blocco dell'incremento dei tributi locali già previsto per l'anno 2016 dall'art. 1 comma 26, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016") e pertanto per l'anno 2017 si ritiene di confermare le stesse aliquote e detrazioni dell'IMU attualmente in vigore, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, prevedendo per l'anno 2017 il presunto gettito di € 3.123.000,00 al cap. 57 alla voce "Imposta Municipale Unica";

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 19, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 29.04.2016 "Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016.", esecutiva;

VISTI:

- il vigente "Regolamento per la disciplina dell'IMU", approvato con atto C.C. n. 37 dell'8.10.2012, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 17 del 03.06.2014,

- esecutivo;
- il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie", approvato con atto C.C. n. 89 del 22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 16 del 03.06.2014, esecutivo;

PREMESSO che l'imposta municipale propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- ad una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e con la lettera b) viene introdotta (lettera 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso

Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

DATO ATTO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e dispone per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote per l'anno 2017:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,4%;
- aliquota ordinaria pari allo 0,96%;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, così come sostituito dalla Legge del 27.12.2013 n. 147, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote come segue:

1. 0,76% per i fabbricati delle seguenti categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5;
2. 0,86% per le abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto 3, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto 4: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
3. 0,56% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) presso cui il conduttore ha stabilito la propria residenza: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
4. 0,46% per abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata entro il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, deve presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione riportante anche gli estremi del contratto di registrazione;

RILEVATO che l'Amministrazione ha deciso di confermare l'aliquota agevolata pari allo 0,4% riguardo a:

- unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
- alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

DATO ATTO che, in base agli introiti dell'anno 2016 e alle ulteriori proiezioni, il gettito complessivo presunto dell'imposta viene stimato in € 3.123.000,00 al cap. 57 alla voce "Imposta municipale unica", in base anche al Comunicato del MEF Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 23 gennaio 2017 con il quale il Ministero porta a conoscenza ogni Ente delle spettanze provvisorie allo stesso assegnate relative alle compensazioni e ai ristori dovuti per legge e in ultimo all'importo definitivo del Fondo di solidarietà Comunale per l'anno 2017;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto durante la quale:

- L'Assessore Minari illustra il Punto in oggetto;

- IL Cons. Mainardi esprime la seguente dichiarazione di voto: *"Sì, io faccio alcune considerazioni, innanzitutto, annunciando il nostro voto contrario come "Sinistra per Fiorenzuola" a questa proposta di deliberazione per alcune ragioni.*

La prima è una scelta di carattere generale complessivo, noi diamo un giudizio radicalmente negativo al Bilancio previsionale, e quindi ovviamente votiamo contro tutti quegli atti che sono riconducibili al Bilancio ed ovviamente la determinazione dell'aliquota dell'Imu va in questa direzione.

Secondo elemento, vorrei confutare un passaggio che ha fatto nella sua relazione molto sintetica l'Assessore Minari, perché, per come è stata presentata questa deliberazione, sembrerebbe quasi un automatismo, ovvero che c'è il blocco delle aliquote tributarie da parte del livello nazionale da parte del Governo, e quindi questo avrebbe come conseguenza, che in maniera rigida, il Consiglio Comunale, la Giunta di Fiorenzuola, devono assumere la medesima deliberazione degli anni precedenti.

A quanto mi risulta è un pezzo della verità, ma non è effettivamente la verità, perché il livello nazionale, il Governo blocca le tariffe e le aliquote verso l'alto, e cioè impedisce agli Enti Locali di incrementare le tariffe, le aliquote, non impedisce agli Enti Locali di decrementare le aliquote, e quindi questa non è una scelta rigidamente portata dal livello nazionale a livello locale, ma c'è un pezzo di discrezionalità che questo Consiglio Comunale si assume, poiché potenzialmente, appunto, questa come le altre aliquote tributarie, poteva essere: o ridotta, o addirittura potenzialmente stralciata, posso capire che, abrogare l'IMU o l'IRPEF rappresenterebbe un elemento di difficoltà economica per il Comune, certo è però, che se si sommano le politiche legate alle aliquote, in cui si mantiene ciò, non si abbassa nulla, e si potrebbe soltanto abbassare,

e in più, come, poi ne parleremo, si incrementano radicalmente altre voci, come le rette dei Servizi Socio-educativi, è chiaro che questo va a definire una forte pesantezza sociale da parte di questo Bilancio.

Come terzo elemento, segnalo che, c'è una voce, questa è invece è ereditata effettivamente dalle deliberazioni precedenti, è quella relativa alle tipologie abitative, A1, A8, A9, che viene posta al minimo, allo 0,4, sono andato a vedere cosa c'è, quali tipologie abitative sono: sono i castelli, e le case signorili, ecco, in questo senso, io non avrei visto questa tipologia come meritevole del livello di aliquota più basso, ma di un livello di aliquota più alto, in questo caso non è assumibile per le ragioni che dicevo, però io sto a valutare un atto e quindi segnalo che c'è anche questo elemento di iniquità che non ritengo comprensibile.

Per tutto questo, noi votiamo contro a questa proposta di deliberazione”;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

CONSIGLIERI assegnati 17. Presenti 16. Assenti 1, Grilli Elena.

CON VOTI:

Favorevoli, 11,

Contrari, 2, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola), Rossini (Movimento 5 Stelle),

Astenuti, 3, Brusamonti, Savinelli, Lusignani (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e da n.13 (tredici) votanti,

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,4%
Unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC.	0,4 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità	0,4 %

degli IACP.	
Abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,46 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto successivo, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto precedente.	0,86 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore.	0,56 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5.	0,76 %
Fabbricati categoria catastale D e altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste.	0,96 % Aliquota ordinaria
Aree edificabili.	0,96 % Aliquota ordinaria
Terreni agricoli non rientranti nell'esclusione	0,96 % Aliquota ordinaria

2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni :

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione pari a € 200,00 di cui alla lett. a) è applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616; detta detrazione si applica alle unità immobiliari degli enti suddetti adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati;

3. **DI DARE ATTO** che, relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,86 % in caso di contratto di locazione (diverso da quello a canone concordato di cui alla L. 431/98 e s.i., art. 2, commi 3, 4 e 5 per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,56%) o di comodato gratuito, purché regolarmente registrato, (diverso da quello per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,46%) deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,56 % in caso di contratto di locazione a canone concordato di cui alla L. 431/98 e successive integrazioni, art.2, commi 3, 4 e 5 deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. In tal caso il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore.

6. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,46 % in caso di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, entro il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse deve presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione, riportante anche gli estremi del contratto di registrazione;

7. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,4 % per le unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC, deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;

8. **DI DARE ATTO** che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (come riportato in premessa), e che pertanto dall'anno 2015 non sussiste più l'equiparazione all'abitazione principale dell'immobile e delle relative pertinenze, posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, che non risultino locate e che non rientrino nella casistica appena riportata e sono perciò assoggettate ad aliquota ordinaria;

9. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli, 11,

Contrari, 2, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola), Rossini (Movimento 5 Stelle),

Astenuti, 3, Brusamonti, Savinelli, Lusignani (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri Presenti e da n.13 (tredici) Votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PEZZANI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2017 / 399
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 24/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2017 / 399
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 24/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)